



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

65/2014
Maggio/04/2014 (*)
Napoli 9 Maggio 2014

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale n. 43436 del 26 marzo 2014, ha approvato il nuovo modello IVA TR per richiedere il rimborso o la compensazione in modello F24 del credito IVA maturato nel primo, secondo o terzo trimestre dell'anno solare.

Come noto, l'articolo 38-bis comma 2 del D.P.R. 633/72 consente ai soggetti IVA che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di **importo superiore a 2.582,28 euro** di richiedere alternativamente, attraverso l'utilizzo del modello IVA TR, di:

- ***in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza***
- ***utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi***

Orbene, con il provvedimento direttoriale n. 43436/2014 ***l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a rettificare la struttura del modello in esame*** allo scopo di adeguarlo ad alcune modifiche normative intervenute, tra le quali ***gli appositi righi destinati alle operazioni soggette all'aliquota IVA del 22%.***

Con la seguente trattazione si cercherà di fare un breve riepilogo su chi può chiedere il rimborso, quali siano i requisiti necessari per avanzare richiesta di rimborso o compensazione e le modalità di presentazione.

REQUISITI PER RICHIEDERE IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE.

Per legittimare la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, **deve sussistere almeno uno** dei presupposti previsti **dall'art.30, c.3, lett. a) b) c) d) e) del DPR 633/72** esposti di seguito:

- **lett. a)**: aver effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all'aliquota media di acquisti e importazioni. A tal fine, si devono considerare tutte le operazioni registrate, escludendo però quelle relative ai beni ammortizzabili. Le operazioni attive effettuate con applicazione del reverse charge vengono considerate ad aliquota zero.
- **lett. b)**: aver effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e art. 41 d.l. 331/93, per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.
- **lett. c)**: aver effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale di acquisti e importazioni di beni e/o servizi imponibili. Relativamente a questo requisito, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 392/E del 28/12/1997, **l'acquisizione di un bene ammortizzabile in leasing**, non potendo essere annoverato tra i beni di proprietà dell'utilizzatore, **non dà diritto** al rimborso.
- **lett. d)**: aver effettuato, ai sensi degli articoli 7 e 7-septies del DPR 633/72, nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia le seguenti operazioni:
 - Lavorazioni relative a beni mobili materiali;
 - Trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - Servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - Servizi creditizi, finanziari e assicurativi rese a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare;

Le operazioni suddette devono risultare di **importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.**

Si chiarisce che, ai fini della verifica del requisito in esame, è **confermata la rilevanza delle fatture emesse relativamente alle "altre" operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72** per le quali è stata emessa fattura.

- **lett. e)**: indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra elencati, essere soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (ex art.35-ter DPR 633/72) ovvero con rappresentante fiscale in Italia.

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE O RIMBORSO

Si ricorda, che come per il credito annuale IVA, anche quello dell'istanza trimestrale **può essere compensato in F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza in via telematica** mentre, per i crediti trimestrali **la compensazione dei primi 5.000 euro può essere effettuata già dalla data di presentazione dell'istanza** e non dal 16 del mese successivo a quello di invio della domanda.

Relativamente al limite di compensazione di 5.000 euro, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E del 15/01/2010, ha specificato che il limite suddetto va calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale. Di conseguenza, il contribuente che dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, potrà utilizzare in compensazione tali crediti (annuale / trimestrali) nello stesso anno solare, in quanto dispone di 2 "plafond" distinti a cui "attingere": il primo, riferito al credito annuale mentre il secondo, riferito ai crediti trimestrali.

Il credito trimestrale che si intende utilizzare in compensazione nel mod. F24 concorre al raggiungimento del nuovo limite annuo di € 700.000 (elevato a € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto).

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa del 20/07/2004, **i crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite annuale di €**

700.000/1.000.000 se utilizzati in compensazione mentre, non vi sono limiti se richiesti a rimborso.

ATTENZIONE

La presentazione dell'istanza di rimborso trimestrale ex art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72 **assume carattere irrevocabile**, così come statuito dalla ***Corte di Cassazione nella sentenza n. 24916 del 06/11/2013*** pertanto, il contribuente una volta richiesto il rimborso attraverso la presentazione del modello IVA TR, non può più cambiare idea.

TERMINI DI PRESENTAZIONE MOD. IVA TR E CODICI TRIBUTO

Il modello deve essere presentato telematicamente **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Credito IVA	Termine di presentazione	Codice Tributo
Primo trimestre 2014	30/04/2014	6036
Secondo trimestre 2014	31/07/2014	6037
Terzo trimestre 2014	31/10/2014	6038

Si informa che, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software di compilazione del **modello IVA TR 2014**, con la relativa procedura di controllo, reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC